



Università di Foggia



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Protocollo

Data

Rep. D. R. n.

#### Area Ricerca e Relazioni Internazionali

Responsabile dott. Giovanni Lovallo

#### Settore Ricerca

Responsabile: dott. Pierluigi Centola

#### Oggetto

MODIFICA DEL BANDO RELATIVO AL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI RICERCA A VALERE SUL FONDO PER I PROGETTI DI RICERCA DI ATENEO

#### IL RETTORE

VISTO

il “Regolamento per l’assegnazione del Fondo per Progetti di ricerca di Ateneo” ed il relativo allegato “Criteri di valutazione dei progetti di ricerca”, con i quali si disciplina la distribuzione dei fondi attraverso il finanziamento di progetti di ricerca elaborati dai docenti dell’Ateneo, approvato dal Senato Accademico, nel corso della riunione del 27 febbraio u.s., e dal Consiglio di Amministrazione, nel corso della riunione del 26 marzo u.s.;

CONSIDERATO

che lo stesso Regolamento prevede, all’art. 3, comma 14, che “hanno titolo ad accedere al PRA in qualità di responsabili scientifici o di componente del gruppo di ricerca solo i docenti che abbiano aggiornato le proprie pubblicazioni nel Catalogo della Ricerca (U-Gov) e per i quali le stesse pubblicazioni siano state validate dal Dipartimento”;

CONSIDERATO

che con Decreto Rep. A.U.A. n. 29-2014 (prot. n. 2523-I/7 del 28/01/2014), l’Università di Foggia ha emanato il Bando relativo al finanziamento dei progetti di ricerca a valere sul Fondo per i Progetti di Ricerca di Ateneo;



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

- ATTESA** l'opportunità di fornire alcune linee di indirizzo per lo svolgimento di tali operazioni per consentire ai Dipartimenti di procedere nel modo più uniforme possibile, in previsione della prossima valutazione della qualità della ricerca;
- ATTESA** l'opportunità di invitare la Commissione Scientifica di Ateneo, per quanto non espressamente previsto dal bando in parola e laddove non fossero le necessarie competenze scientifiche per la valutazione dei progetti, ad avvalersi di esperti del settore interni o esterni all'Ateneo;
- CONSIDERATO** che nelle sedute del Senato Accademico del 12 Febbraio 2014 e del Consiglio di Amministrazione del 25 Febbraio 2014 sono state deliberate le seguenti modifiche ed integrazioni al bando:
- la validazione va effettuata, in linea generale, sui prodotti "editi", con gli opportuni distinguo relativamente alla tipologia di prodotto (p. es., nel caso dei brevetti, occorre far riferimento alla concessione dello stesso, ecc.). A tale scopo, devono essere considerati, ai fini della validazione, i soli prodotti e le caratteristiche previsti dall'ultimo bando VQR. Sinteticamente, si elencano i seguenti prodotti: 1) articoli su riviste, solo se dotati di ISSN; 2) libri, capitoli di libri ed atti di congressi, solo se dotati di ISBN; 3) edizioni critiche, traduzioni e commenti scientifici; 4) brevetti concessi nel settennio di cui risulti autore/coautore il soggetto valutato che lo presenta; 5) composizioni, disegni, design, performance, mostre ed esposizioni organizzate, manufatti, prototipi e opere d'arte e loro progetti, banche dati e software, carte tematiche, esclusivamente se corredati di pubblicazioni atte a consentirne adeguata valutazione; -di stabilire che, ai fini della validazione, i dati inseriti dai docenti, secondo quanto proposto dalla Commissione Scientifica di Ateneo, potranno essere verificati dal Dipartimento di afferenza del docente, nella persona del coordinatore amministrativo, o suo delegato, ovvero del Direttore, o suo delegato;
  - l'art. 2, comma 2, del bando relativo al finanziamento di progetti di ricerca a valere sul Fondo per i Progetti di Ricerca di Ateneo, è integrato con l'inserimento della seguente disposizione: "per il calcolo dei requisiti e per il calcolo dei connessi riferimenti temporali, si applica la disciplina prevista dagli artt. 6 e 17 della delibera ANVUR n. 50 del 21.06.2012 (Modalità di calcolo degli indicatori da utilizzare ai fini della selezione degli aspiranti commissari e della valutazione dei candidati per l'abilitazione scientifica nazionale)";
  - per gli aspetti non disciplinati dal bando in parola e dal Regolamento per l'assegnazione del Fondo per i Progetti di Ricerca di Ateneo troveranno applicazione le linee guida contenute nella suddetta delibera ANVUR n. 50 del 21.06.2012;



- nel caso in cui tra i componenti della Commissione Scientifica di Ateneo non vi fossero le necessarie competenze scientifiche per la valutazione dei progetti di classe A, la stessa Commissione potrà avvalersi di esperti del settore esterni all'Ateneo;
- l'allegato n. 2 del bando in oggetto, è modificato, prevedendo, ai punti 5 e 7, l'eliminazione della valutazione dei prodotti della ricerca presentati nell'ambito della VQR; -di modificare l'art. 6, comma 4, del bando, prevedendo la seguente formulazione: "Solo per i progetti di classe B e C, il valutatore scelto tra i cinque indicati dal responsabile scientifico e il valutatore scelto dalla Commissione Scientifica di Ateneo esaminano il progetto. Nell'ipotesi in cui i cinque valutatori indicati dal responsabile scientifico versino in condizioni di conflitto di interesse, entrambi i valutatori verranno individuati direttamente dalla Commissione Scientifica. Nel caso di valutazioni e punteggi fortemente discrepanti (maggiori di 10 punti sul totale), la Commissione Scientifica di Ateneo sottopone il progetto ad un nuovo valutatore (d'Area di ricerca) esterno. Il valutatore deve essere dipendente di Università o Enti di ricerca italiani o stranieri, ad esclusione dell'Università di Foggia, e non versare in una condizione di conflitto d'interesse",

## DECRETA

### Articolo 1

- di modificare il comma 2 dell'art. 2, del bando relativo al finanziamento di progetti di ricerca a valere sul Fondo per i Progetti di Ricerca di Ateneo, come di seguito indicato:

**"2. Sono ammissibili solo le richieste presentate dai responsabili scientifici in possesso del 75% dei requisiti stabiliti per la partecipazione alla procedura di abilitazione scientifica nazionale per professore di II fascia. I valori percentuali dei requisiti considerati ai fini dell'Abilitazione Scientifica Nazionale saranno arrotondati al numero intero inferiore.**

**Per il calcolo dei requisiti e per il calcolo dei connessi riferimenti temporali, si applica la disciplina prevista dagli artt. 6 e 17 della delibera ANVUR n. 50 del 21.06.2012 (*Modalità di calcolo degli indicatori da utilizzare ai fini della selezione degli aspiranti commissari e della valutazione dei candidati per l'abilitazione scientifica nazionale*)". Per gli aspetti non disciplinati dal bando in parola e dal Regolamento per l'assegnazione del Fondo per i Progetti di Ricerca di Ateneo troveranno applicazione le linee guida contenute nella suddetta delibera ANVUR n. 50 del 21.06.2012."**

- di modificare il comma 12 dello stesso articolo come di seguito indicato:

**"12. Hanno titolo ad accedere al PRA in qualità di responsabili scientifici o di componente del gruppo di ricerca solo i docenti che abbiano aggiornato le proprie**



pubblicazioni nel Catalogo della Ricerca (U-Gov) e per i quali le stesse pubblicazioni siano state “validate” dal Dipartimento nella persona del coordinatore amministrativo, o suo delegato, ovvero del Direttore o suo delegato.

La validazione va effettuata, in linea generale, sui prodotti “editi”, con gli opportuni distinguo relativamente alla tipologia di prodotto (p. es., nel caso dei brevetti, occorre far riferimento alla concessione dello stesso, ecc.).

A tal fine devono essere considerati, ai fini della validazione, i soli prodotti e le caratteristiche previste dall’ultimo bando VQR. Sinteticamente si elencano i seguenti prodotti: 1) articoli su riviste solo se dotati di ISSN 2) libri, capitoli di libri ed atti di congressi, solo se dotati di ISBN; 3) edizioni critiche, traduzioni e commenti scientifici; 4) brevetti concessi nel settennio di cui risulti autore/coautore il soggetto valutato che lo presenta; 5) composizioni, disegni, *design*, *performance*, mostre ed esposizioni organizzate, manufatti, prototipi e opere d’arte e loro progetti, banche dati e *software*, carte tematiche, esclusivamente se corredati da pubblicazioni atte a consentirne adeguata valutazione.”

- di modificare l’art. 6 del bando relativo al finanziamento di progetti di ricerca a valere sul Fondo per i Progetti di Ricerca di Ateneo, come di seguito indicato:

1. La Commissione Scientifica di Ateneo valuta i progetti di ricerca presentati tenendo conto dei criteri di valutazione riportati nell’allegato n. 3 “Criteri di valutazione dei progetti di ricerca di Ateneo”.
2. La soglia minima di punteggio al di sotto della quale i progetti della classe dimensionale A sono considerati non finanziabili è di 20.25; la soglia minima di punteggio al di sotto della quale i progetti delle classi dimensionali B e C sono considerati non finanziabili è di 27.
3. Solo per i progetti di classe B e C, la Commissione Scientifica di Ateneo nomina un valutatore (d’Area di ricerca) esterno cui sottoporre il progetto. Il valutatore deve essere dipendente di Università o Enti di ricerca italiani o stranieri, ad esclusione dell’Università di Foggia, e non versare in una condizione di conflitto d’interesse.
4. Nel caso in cui tra i componenti della Commissione Scientifica di Ateneo non vi fossero le necessarie competenze scientifiche per la valutazione dei progetti di classe A, la stessa Commissione potrà avvalersi di esperti del settore esterni all’Ateneo.
5. Solo per i progetti di classe B e C, il valutatore scelto tra i cinque indicati dal responsabile scientifico e il valutatore scelto dalla Commissione Scientifica di Ateneo esaminano il progetto. Nell’ipotesi in cui i cinque valutatori indicati dal responsabile scientifico versino in condizioni di conflitto di interesse, entrambi i valutatori verranno individuati direttamente dalla Commissione Scientifica. Nel caso di valutazioni e punteggi fortemente discrepanti (maggiori di 10 punti sul totale), la Commissione Scientifica di Ateneo sottopone il progetto ad un nuovo valutatore (d’Area di ricerca) esterno. Il valutatore deve essere dipendente di Università o Enti di ricerca italiani o



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

**stranieri, ad esclusione dell'Università di Foggia, e non versare in una condizione di conflitto d'interesse".**

**6. In presenza dei requisiti che ne costituiscono il presupposto, l'esclusione dalla procedura è disposta con decreto motivato e notificata al responsabile scientifico del progetto."**

#### **Articolo 2**

- di modificare i punti 5 e 7, dell'allegato n. 2 del bando in parola, eliminando l'indicazione della valutazione dei prodotti della ricerca presentati nell'ambito della VQR;

Il presente decreto sarà sottoposto alla ratifica del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.

**IL RETTORE  
(prof. Maurizio RICCI)**